

FACILE, BELLA, SEDUCENTE

La Costituzione, un testo di rara efficacia dall'alto valore linguistico, ove la chiarezza della forma si sposa con lo spessore e la complessità dei contenuti

Come ogni testo dello stesso rango, la Costituzione italiana è in primo luogo un testo giuridico; anzi, la massima fonte di diritto del nostro sistema, alla quale tutte le altre leggi devono uniformarsi. Ma è anche un testo con un suo spessore letterario: nel 2006, a sessant'anni dall'istituzione del più prestigioso premio letterario italiano, il premio Strega, la Fondazione Bellonci, a cui fa capo quel premio, ha deciso di assegnare un premio speciale proprio alla Costituzione, che nel 1946 cominciò a essere elaborata dai Costituenti, per poi entrare in vigore il 1° gennaio 1948. Questo perché «a sessant'anni di distanza appare sempre più nitido l'alto valore linguistico della Costituzione italiana, un valore in cui si fece e ancora si fa concreto, percepibile, attivo, lo spirito democratico che ispira e sorregge le norme».

Andiamo con ordine. Parliamo di parole. *La Ginestra* di Leopardi ne ha 2055, *I sepolcri* di Foscolo, quelli del famoso "All'ombra dei cipressi e dentro l'urne...", 1909. La Costituzione vigente ne ha appena 1357. Ebbene sì, la Costituzione in vigore ne ha solo 1357, di parole. Ad esempio, tanto per fare un confronto, i 47 articoli che volevano riformare nel 2016, esclusi quindi quelli non toccati dalla riforma, ne avevano 5314. Un bel malloppo. Nel 2008, il linguista Tullio De Mauro – invitato al Senato a parlare della Costituzione – spiegò che "l'ideale sarebbe scrivere frasi con meno di 25 parole, se si vuole essere capiti". Secondo De Mauro la Costituzione vigente ha "una media esemplare di un po' meno di 20 parole per frase". Per il 93 per cento è scritta con un vocabolario di base, "che già nelle scuole elementari, per chi le fa, può essere noto". I costituenti "non solo scelgono le parole più trasparenti, per il possibile, ma scelgono di scrivere frasi esemplarmente brevi". La Costituzione è uno dei pochissimi testi italiani, secondo De Mauro, comprensibile dalla stragrande maggioranza della popolazione. Volendo, facile da mandare a memoria, come *L'Infinito* di Leopardi o l'incipit della Divina Commedia. Come la Costituzione, forse, c'è solo *Lettera a una professoressa* di don Lorenzo Milani. Poi se "uno vuole abbandonarsi all'estro dell'arte fa quello che vuole come Joyce". L'articolo 70 – che parla della funzione legislativa – oggi è composto da 9 parole: "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere". Ancora per fare un esempio, la riforma istituzionale ne avrebbe voluto aggiungere 430 per un totale di 439 parole. Quell'articolo riusciva a citare, tutti in fila, 9 tra commi di altri articoli della Carta, senza dire di cosa parlavano. In un caso non si trovava un solo punto per la lunghezza di 173 parole. Persino lo Statuto Albertino, 1848, 168 anni fa, aveva fatto meglio e regolava la legislazione così: "Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo": 49 parole.

Nel 1947 quando si dovette discutere dell'artt. 1, la prima stesura fu la seguente: l'Italia è Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Mancava qualcosa. Mancava un "una" prima di "Repubblica". A mettere un colpetto di matita proprio lì non fu un giurista né un funzionario del ministero né un parlamentare, ma uno scrittore, si chiamava Pietro Pancrazi, era di Cortona e scriveva anche sul *Corriere della Sera*. Era stato il presidente dell'Assemblea, Umberto Terracini, a chiamarlo a rivedere la legge fondamentale dello Stato che stava

nascendo. Insieme a Pancrazi, prima dell'approvazione finale, la Costituzione fu rivista anche dal latinista Concetto Marchesi e dal saggista Antonio Baldini. Fu così che divenne la più bella del mondo. "Un monumento in termini di sobrietà, di essenzialità, di economia e anche di eleganza del linguaggio" ha definito la Costituzione Michele Ainis.

"Le nostre leggi oscure – ha scritto Cesare Beccaria oltre tre secoli fa – finiscono con l'essere benevolmente interpretate se alla porta bussava un amico e viceversa applicate in modo rigido ai nemici e ai forestieri". Perché le leggi scritte "in una lingua straniera al popolo" lo pongono "nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà". In breve, la differenza tra cittadini e sudditi. La differenza tra bellezza e bruttura, tra armonia e caos.

Per entrare nel merito linguistico, Tullio De Mauro, il grande linguista scomparso all'inizio del 2007, e con lui altri specialisti (ricordiamo Luca Cignetti, Michele Cortelazzo, Fabio Ruggiano, Luigi Spagnolo), esaminarono da vicino la lingua della Costituzione, mettendone in evidenza lo sforzo di chiarezza, l'intento di rivolgersi a tutti i cittadini, anche quelli con istruzione molto limitata (che rappresentavano all'epoca la grande maggioranza della popolazione). Delle parole della Costituzione, tre quarti appartengono al "lessico di base", cioè a quei circa 2000 vocaboli di massima frequenza (come *dire, fare, lavoro* e come le parole grammaticali: preposizioni, pronomi ecc.), che tutti siamo abituati a usare e a leggere più volte al giorno. I tecnicismi giuridici, quelli che possono disorientare il lettore comune, anche colto, che si trovi alle prese per esempio col testo di una circolare, sono quelli inevitabili in un testo che, come dicevamo, è prima di tutto un testo normativo; e oltretutto non sono certo impervi: *giurisdizione, comma, erariale, revoca*.

Ma la difficoltà di un testo non dipende solo dalle parole. Contano molto la lunghezza e la complessità dei periodi: pensiamo ancora una volta alla difficoltà di orientarsi in un testo burocratico. Bene: la *Costituzione* supera brillantemente anche questa prova. I periodi in cui si articola il testo sono 480, con una media di 19,6 parole per frase (quindi anche al di sotto delle 25 parole auspicate dallo stesso De Mauro in parlamento). Ciò comporta, ricordava De Mauro, un indice di leggibilità pari a 50, il che vuol dire che, nella situazione socioculturale di oggi (forse non brillante, ma certo ben più avanzata di quel che valesse per la metà del Novecento), la *Costituzione* può raggiungere quasi il 90% della popolazione, magari con una lettura assistita e spiegata; e raggiungeva, «negli anni in cui fu scritta, il 41,8% della popolazione non analfabeta». Il periodo tipico degli articoli della Costituzione è quello rappresentato dalla frase lineare: soggetto – predicato (art. 14: «Il domicilio è inviolabile»; art. 27: «La responsabilità penale è personale»), con eventuali espansioni che non ne modificano la struttura (art. 5: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali», con duplice attributo del soggetto, sequenza di due coordinate e oggetto).

Lo sforzo di scrivere in modo chiaro ed efficace, soppesando il valore di ogni parola e badando anche ai particolari, proprio come farebbe uno scrittore prima di licenziare una sua opera creativa, era ben presente nella coscienza dei costituenti. Il testo passò al vaglio di vari organismi, di cui, come abbiamo visto, facevano parte anche letterati all'epoca molto noti, come Pietro Pancrazi e Concetto Marchesi. Uno dei costituenti, Meuccio Ruini, in una seduta dell'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, dichiarava: «La revisione stilistica si è ispirata ad intenti di correttezza linguistica, di semplificazione – desiderabilissima in un testo costituzionale – e di chiarificazione dei concetti che hanno determinata l'adozione delle formule della Costituzione».

Qualche volta si può avere l'impressione di una certa ridondanza. Nell'art. 3, che dichiara l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, potrebbe sembrare superfluo precisare che questo avviene «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali». Ma non è superfluo: di fronte a quella che i giuristi definiscono una “supernorma”, cioè a un principio che orienta e condiziona tutte le altre norme costituzionali e che è alla base di tutte le democrazie moderne, è opportuno sottolineare solennemente gli ambiti in cui questo principio si esplica. D'altra parte, se nessuno attualmente metterebbe in discussione l'uguaglianza tra uomo e donna, l'appartenenza a un'altra etnia o il professare una religione particolarmente difforme dai modelli occidentali creano tutt'oggi discriminazioni ben note alla cronaca quotidiana.

Naturalmente questo non significa che l'interpretazione sia sempre pacifica: anche perché, oltre che di norme, la Costituzione parla anche di doveri (più difficilmente sanzionabili in caso di inosservanza) e di auspici, per definizione non soggetti all'imperatività di una legge. Un auspicio è quello che si legge nel citato art. 3, quando si introduce il concetto di effettività dei diritti appena enunciati, un concetto di particolare importanza nel mondo del lavoro: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [...]». I giuristi si sono chiesti a più riprese quali siano i concreti margini di applicazione del concetto di “uguaglianza sostanziale”: chi ne sono i destinatari? in che possono consistere le misure di supporto?

E a proposito di lavoro: lo stesso art. 1 («L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro») fa riferimento più a un valore ideologico che non a una concreta norma giuridica. E infatti non è mancato chi ha ritenuto che quell'articolo «non significhi assolutamente nulla» (Renato Brunetta, 2010) o che l'articolo dovesse essere modificato, eliminando il riferimento al lavoro e introducendo la nozione di “libertà” e la conseguente promozione del diritto di proprietà tra i diritti fondamentali (Angelo Panebianco, 2017).

Ma, come si diceva, la *Costituzione* non è soltanto il testo che contiene le norme fondamentali dello Stato: è anche il manifesto dei valori, delle idee che sono state alla base della costruzione repubblicana e in particolare i primi articoli vanno letti tenendo ben presente lo sfondo storico dal quale sono scaturiti. In un recente libro scritto a quattro mani col giurista Michele Ainis, il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha evocato, a commento di questo articolo iniziale della *Costituzione*, un celebre quadro di Pellizza da Volpedo, *Il quarto stato* (1901). Il quadro, si ricorderà, rappresenta un folto gruppo di braccianti che avanza con serena fermezza, consapevole dei nuovi diritti che spettano al proletariato; Sgarbi fa notare che la prospettiva del quadro rovescia quella della tradizionale pala d'altare, «che si sviluppava verso l'alto, in verticale, perché l'umanità si rivolgeva al cielo per ricevere protezione». Qui la pala non è più verticale, ma orizzontale: l'umanità avanza verso il proprio destino, «conquista nuovi diritti, conquista un salario, e avanza senza che ci sia più nessuno a proteggerla».

È un'interpretazione molto suggestiva, che ci porta appunto dal piano del diritto e della sua necessaria formalizzazione in specifiche norme di riferimento, a quello della critica letteraria o artistica. Ma può servire bene a cogliere lo spessore culturale del testo e la pregnanza con cui sono state scelte le parole che ne scandiscono gli articoli.